



STUDIO TRIBUTARIO VALUTARIO ASSOCIATO

www.stvaroma.it

PARTNERS

DR. DARIO STATERA
DR. SERGIO CORIA
DR. FRANCESCO BASILE

ASSOCIATES

DR. IDA ZACCARDI
DR. CARLO COSTANTINI
DR. FABIO LARUSSA
RAG. EUGENIO MORETTI
DR. VALENTINA ILARIO
DR. DANIELA IERINO

Roma, 5/5/2014

BOLLETTINO INFORMATIVO n.3/2014

Come già ricordato a suo tempo nel ns. bollettino informativo n. 1/2008, e successivamente anche nel ns. bollettino informativo n. 1/2012, la Legge 244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria 2008), all'articolo 1, cc. 209-214, ha previsto l'obbligo per tutti gli operatori che hanno rapporti con la pubblica amministrazione di **emettere, trasmettere e conservare** le proprie fatture dirette a tali enti esclusivamente in formato elettronico; inoltre ha previsto anche che le amministrazioni destinatarie delle fatture non potranno accettare documenti in formato cartaceo, né procedere ad alcun pagamento, neppure parziale, sino all'invio del documento in formato elettronico. La concreta attuazione della disciplina è stata subordinata all'adozione di un apposito Decreto Ministeriale, ed in virtù di ciò è stato emanato il DM 55 del 3/4/2013.

Il suddetto decreto, peraltro, aveva previsto che l'obbligo della fattura elettronica decorresse dal 6 giugno 2014 nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli Enti di previdenza, mentre per le altre amministrazioni centrali l'obbligo sarebbe partito dal 6 giugno 2015 e per le amministrazioni locali dalla data che sarebbe stata stabilita da un ulteriore decreto ministeriale.

Infine, il recentissimo articolo 25 del Decreto Legge 66 del 24/4/2014 (c.d. Decreto Renzi) ha stabilito un nuovo calendario di entrata in vigore della normativa in oggetto che dovrebbe essere definitivo, salvo rinvii dell'ultimo momento (sembra infatti che diverse amministrazioni pubbliche non si siano ancora attrezzate al riguardo): pertanto quella che viene ormai comunemente denominata "**fatturaPA**" partirà dal prossimo 6 giugno 2014 nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti di previdenza, per un totale di circa 18mila uffici (come originariamente stabilito) e dal 31 marzo 2015 per tutte le altre amministrazioni pubbliche sia centrali che locali, senza necessità di ulteriori decreti ministeriali.

Passiamo ora ad analizzare il concreto funzionamento della *fatturaPA*.

La fatturaPA è un documento in formato elettronico; l'invio delle fatturePA, l'inoltro delle stesse alle amministrazioni interessate e il controllo dei file trasmessi, viene effettuato tramite il Sistema di Interscambio – SdI, gestito dall'Agenzia delle Entrate. L'invio della fatturaPA al SdI può essere effettuato tramite PEC.

Il SdI, in particolare, riceve la fatture trasmesse in formato elettronico, effettua le opportune verifiche sui dati trasmessi controllandone completezza e correttezza formale, e procede all'inoltro delle fatture alle amministrazioni destinatarie, notificando l'esito degli invii/ricezioni agli utenti tramite ricevuta. Quest'ultima fase riveste un'importanza fondamentale in quanto la fatturaPA si considera emessa nel momento in cui il SdI recapita all'operatore la ricevuta di consegna con esito positivo (un po' come avviene con la PEC), e da questa stessa data decorrono i termini per la conservazione elettronica della fattura trasmessa. In caso di notifica di mancata consegna, la fatturaPA si considera comunque emessa alla data di ricezione della notifica; in questo caso, però, il documento emesso, trasmesso ma non consegnato dovrà essere conservato insieme alla relativa nota di credito, che non andrà però trasmessa tramite SdI ma solo contabilizzata e conservata.

La fatturaPA deve essere emessa in formato XML, deve essere sottoscritta con firma elettronica, al fine di garantire l'integrità delle informazioni in essa contenute e l'autenticità dell'emittente e quindi inviata al SdI.

Gli uffici della Pubblica Amministrazione destinati in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche debbono avere un codice identificativo univoco, in quanto il SdI effettua l'indirizzamento delle fatture attraverso l'utilizzo del Codice Univoco Ufficio: pertanto tale codice deve essere inserito dal fornitore della PA nel campo "codice destinatario" della fatturaPA. Nel caso in cui il fornitore non abbia ricevuto dall'amministrazione interessata l'indicazione dell'ufficio destinatario delle fatture elettroniche, dovrà utilizzare il codice del c.d. "Ufficio di fatturazione elettronica Centrale" previsto per quella amministrazione; tutti i codici di cui sopra sono reperibili sul sito internet della IPA – Indice delle Pubbliche Amministrazioni, www.indicepa.gov.it.

Oltre al Codice Univoco Ufficio la fattura elettronica dovrà contenere l'indicazione del CIG – Codice Informativo di Gara e del CUP – Codice Unico di Progetto, salvo le eccezioni previste dalla normativa vigente.

E' opportuno ribadire, infine, che l'adozione del sistema di fatturazione elettronico non si esaurisce nell'emissione e successiva trasmissione delle fatturePA, in quanto lo stesso impone ai fornitori della P.A. anche l'obbligo di utilizzare la conservazione sostitutiva (elettronica) delle fatturePA; in sostanza la fattura emessa e trasmessa in forma elettronica deve essere conservata nella stessa forma, eventualmente anche avvalendosi di intermediari autorizzati. Ricordiamo che attualmente, per le fatture emesse, il termine per la conclusione del processo di conservazione sostitutiva è

stabilito in 15 giorni decorrenti dalla data di emissione, anche se a breve dovrebbe essere emanato un decreto che stabilirà termini meno stringenti.

N.B.: se il fornitore emette la fattura (cartacea) prima del 6 giugno 2014 non dovrà inoltrare la fattura stessa anche in formato elettronico, e l'ente che la riceve potrà continuare a trattarla secondo le precedenti modalità e potrà quindi pagarla senza incorrere in divieti di sorta.

Tutte le informazioni operative e le caratteristiche tecniche della fatturaPA sono reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it.

In conclusione, per accelerare i tempi occorre procedere come segue:

- 1) **controllare che l'amministratore della società sia in possesso della firma digitale, ed in caso contrario richiederla;**
- 2) **collegarsi al sito www.fatturapa.gov.it per reperire tutte le informazioni necessarie a predisporre la procedura di cui sopra, facendosi eventualmente assistere dal proprio tecnico software di fiducia. In particolare, nella sezione del sito "Come fare/Operatori economici/Simulazione" è possibile provare la procedura, dopo essersi accreditati ai servizi stessi.**